



PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° 45 / 155 25/07/2011



ENERGIA E CAVE

ISTRUTTORE: VILLAGROSSI MATTEO

OGGETTO:

Bondavalli Anna - Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e smi alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da rinnovabili (fotovoltaico) in comune di Mantova



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A Matteo Villagrossi FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO ENERGIA DEL SET. P.T.I.A.T.
IN DATA 27/7/2011 ALLE ORE PROVEDE A NOTIFICARE
NELLE MANI DEL SIG. Adriano Ruggeri DELEGATO DA, LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,
N. 1 COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 155/2011
DEL 25/7/2011

IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO
GIANCARLO LEONI**

DECISIONE

L'Impresa individuale Bondavalli Anna con sede legale in strada Eremo, 2 – 46100 Mantova, è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Mantova (MN) in area da destinare alla protezione di infrastrutture (stradale e ferroviaria) e su una superficie di 1.550 mq identificata al fg. 42 mappale 37, con le prescrizioni specificate in fondo a questo provvedimento, nella parte autorizzativa.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Bondavalli Anna, in qualità di legale rappresentante della Impresa individuale Bondavalli Anna con sede legale in strada Eremo, 2 – 46100 Mantova, ha presentato in data 14.03.11, prot.n. 13556, domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili – impianto fotovoltaico di potenza 34,30 kW - da realizzarsi in comune di Mantova in area da destinare alla protezione di infrastrutture (stradale e ferroviaria), sui terreni identificati catastalmente al foglio 42 mappale 37 del Comune censuario di Mantova.

La modalità di connessione alla rete dell'impianto prevista è in BT, e non necessita di alcuna autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee MT ed impianti elettrici ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 17403 del 01.04.11, ha avviato ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e contestualmente ha convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 28.04.2011.

Nella Conferenza dei servizi del 28.04.2011, è emersa la necessità di documentazione integrativa al fine di completare il procedimento autorizzativo, ma nel complesso è stato espresso a maggioranza parere favorevole con prescrizioni e si sono considerati conclusi i lavori.

Il Presidente della conferenza ha consegnato, in sede di riunione il verbale della Conferenza dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

Tutti i pareri pervenuti sono inseriti sull'allegato tecnico, parte integrante del presente atto.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

RIFERIMENTO NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo V;
- il D.M. 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387."
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione";
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L.R. 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6: "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", ed in particolare l'art. 28;
- la D.G.R. VII/5761 del 27.07.01 e Decreto Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile n. 18596 del 01.08.01: "Modalità attuative dell'art. 3 comma 82 della L.R. 05.01.00 n. 1 recante disposizioni inerenti alle deleghe alle province delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV, nell'ambito del riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – attuazione del D.Lgs. 31 marzo 98, n. 112.";

AUTORIZZA

- Bondavalli Anna, in qualità di legale rappresentante della Impresa individuale Bondavalli Anna con sede legale in strada Eremo, 2 – 46100 Mantova ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Mantova (MN), identificato catastalmente al mappale 37 del foglio 42, in un'area classificata dal PRGC vigente come Area da destinare alla protezione di infrastrutture (stradale e ferroviaria), avente una potenzialità elettrica pari a 34,30 kW, per una produzione annua di energia elettrica di circa 37.803 KWh/a e su una superficie di circa 1.550 mq;

DISPONE

- per il legale rappresentante della Impresa individuale Bondavalli Anna, Bondavalli Anna, l'obbligo a rispettare tutte le prescrizioni e/o condizioni che verranno stabilite in materia di garanzia fidejssoria bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi, a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento istruttorio previste dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modificazioni;

STABILISCE

- a) che la costruzione e l'esercizio dell'impianto devono avvenire nel rispetto del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, come da allegato cd-rom, e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
- b) che ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto deve essere autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della richiedente Bondavalli Anna;
- c) che Bondavalli Anna, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" degli impianti deve darne comunicazione alla Provincia di Mantova, al Comune di Mantova, ad A.R.P.A. della Lombardia dipartimento di Mantova, alla A.S.L.;
- d) il soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- e) nel caso di esproprio per pubblica utilità legato all'eventuale riqualifica dell'"Asse Interurbano", all'esecuzione della "Variante all'ExSS10" o alla riqualifica della strada Comunale Eremo, l'impianto dovrà essere rimosso con intervento totalmente a carico del proprietario dei terreni sui quali insiste. Detto impianto non sarà in alcun modo preso in considerazione ai fini della determinazione dell'eventuale indennità di esproprio spettante al proprietario dei terreni;
- f) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- g) il presente atto venga notificato alla sig.ra Bondavalli Anna, in qualità di legale rappresentante della Impresa individuale Bondavalli Anna, e venga trasmessa copia dello stesso al Comune di Mantova, all'A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità – U.O. Risorse Energetiche e reti tecnologiche, al GSE Gestore Servizi energetici, alla

Agenzia delle Entrate – Ufficio U.T.F., al Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia;

- h) l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- i) i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
- j) le opere devono essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- k) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

ATTESTA

- che il contenuto dell'atto sopra riportato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.

Mantova, 25.07.2011

Il Dirigente
Arch. Giancarlo Leoni





Settore Pianificazione
Territoriale,
Programmazione
Assetto del Territorio
Servizio energia



ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 34,30 kWp SITO IN COMUNE DI MANTOVA – IMPRESA INDIVIDUALE BONDAVALLI ANNA – STRADA EREMO, 2 – 46100 MANTOVA

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RICHIEDENTE: | Sig.ra Bondavalli Anna, in qualità di legale rappresentante della Impresa individuale Bondavalli Anna |
| SEDE: | Strada Eremo, 2 – 46100 Mantova |
| INSEDIAMENTO PRODUTTIVO: | zona agricola destinata alla protezione di infrastrutture (stradale e ferroviaria) – Foglio 42 – mappale 37 – Mantova (MN) |
| ATTIVITA': | Produzione energia elettrica |
| INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ CHIARIMENTI | Integrazioni pervenute in data 30.03.2011 prot. GN 16876 e in data 20.05.2011 prot. GN 27663 |

ISTANZA

Con nota prot. n. 13556 del 14.03.11 la Sig.ra Bondavalli Anna, in qualità di legale rappresentante della Impresa individuale Bondavalli Anna con sede legale in strada Eremo, 2 – 46100 Mantova, ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di 34,30 kWp (impianto fotovoltaico), da realizzarsi in comune di Mantova in area da destinare alla protezione di infrastrutture (stradale e ferroviaria), sui terreni identificati catastalmente al foglio 42 mappale 37 del Comune censuario di Mantova, su una superficie di circa 1.550 mq;

Con nota prot. n. 14261 del 16.03.2011 il servizio Energia ha comunicato al richiedente, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i., della L.241/90 e s.m.i. e del punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 l'improcedibilità dell'istanza data la carenza della documentazione minima di progetto;

In data 29.03.2011 con nota prot. 16876 Bondavalli Anna, in qualità di legale rappresentante della Impresa individuale Bondavalli Anna ha trasmesso la documentazione richiesta;

Con nota prot. n. 17403 del 01.04.11 il servizio Energia ha avviato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in oggetto, e contestualmente ha convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 28.04.2011.

In data 28.04.2011 si è tenuta la seduta della Conferenza di servizi che, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, ha espresso a maggioranza parere favorevole con prescrizioni e ha considerato conclusi i lavori.

Con documentazione prot. 27663 del 20.05.2011 Bondavalli Anna ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Conferenza di servizi del 28.04.2011.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto è realizzato sul mappale n. 37 del foglio catastale n. 42 del Comune di Mantova, in area classificata dal PRGC vigente come "area da destinare alla protezione di infrastrutture (stradale e ferroviaria)", per una superficie occupata di circa 1.550 mq. Tale area è delimitata su tre lati da: Strada Eremo (competenza del Comune di Mantova), Tangenziale Sud – "Asse Interurbano" (competenza della Provincia di Mantova), ferrovia Mantova – Cremona – Milano (competenza RFI).

VINCOLI

Dalla documentazione di progetto presentata dalla Sig.ra Bondavalli Anna e sottoscritta dal progettista Arch. Alberto Ruggeri, nonché dal C.D.U. redatto dal Comune di Mantova risulta che l'area interessata dall'attività di produzione di energia in oggetto non è soggetta ad alcun vincolo di legge previsto ai sensi del D.lgs. 42/2004 per quanto concerne il mappale n. 37 foglio 42 di Mantova..

DISPONIBILITA' AREA

La Sig.ra Bondavalli Anna ha inserito tra la documentazione pervenuta in data 14.03.2011 con nota di accompagnamento prot. n. 13556, la dichiarazione di proprietà e la visura catastale che attestano la proprietà dell'area di progetto.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO – Caratteristiche indicate dalla Società

L'impianto sarà di tipo non integrato secondo la definizione dell'art. 2 comma b1 del D.M.19/02/2007. Il campo fotovoltaico sarà costituito da n. 140 moduli fotovoltaici del tipo ASOLA GmbH modello 245W/60-156m/2 costituiti da 60 celle in silicio monocristallino aventi potenza nominale di 245 Wp, suddivisi in 7 blocchi stringa da 20 pannelli cadauno. Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici verranno utilizzati dei profilati in acciaio zincato e queste strutture di supporto saranno ancorate al terreno mediante palificazione in acciaio zincato inserite nel terreno.

Per la trasformazione della corrente prodotta dal campo fotovoltaico, da continua ad alternata, saranno impiegati n. 3 inverter marca POWER ONE rispettivamente n. 1 del tipo PVI 12.5-outd e n. 2 del tipo PVI 10.0-outd convertitori solare trifase, collocati su una parete dell'edificio ricovero attrezzi. Una volta effettuata la trasformazione AC/DC l'energia verrà trasportata con una nuova linea BT interrata al contatore per l'immissione in rete.

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA ALTRI ENTI:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MANTOVA

Con nota pervenuta alla Provincia in data 19.04.2011 prot. 21068, il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunica che l'attività in oggetto non è soggetta al controllo del medesimo Comando e pertanto ritiene di non partecipare alla conferenza di servizi del 28.04.2011.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – BENI ARCHEOLOGICI

Con nota del 26.04.2011, assunta al PG 22259 del 27.04.2011 della Provincia ha espresso parere di massima favorevole ma ravvisa l'opportunità che i lavori avvengano

alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla scrivente.

A.R.P.A.

Con nota del 19.04.2011, assunta al PG 21140 del 19.04.2011 della Provincia, ha espresso parere favorevole, a condizione che :

- Tematica Rumore e inquinamento acustico:
 - si dovrà valutare la fase di cantiere con particolare attenzione agli orari di attività, alle attrezzature impiegate ed ai livelli di rumore generati, prevedendo nel caso sia necessario, la richiesta di eventuali deroghe in funzione dei limiti di zona.
 - si dovrà produrre uno studio di impatto acustico post opera dell'impianto (DGR n. 7/8313 del 08/03/02 art. 4), e delle opere accessorie e le relative influenze sugli obiettivi sensibili, redatto da professionista abilitato. Lo stesso professionista potrà valutare (art. 5, 4° comma della LR13/01) se l'attività in oggetto valutata nel suo contesto territoriale rientra nella casistica soggetta ad autocertificazione con produzione di documentazione semplificata.
- Tematica campi elettromagnetici:
 - non risulta descritto in maniera dettagliata sugli elaborati il percorso delle linee BT/MT e le relative portate di correnti in servizio normale; dall'esame degli elaborati in ogni caso non si evince la presenza di persone in vicinanza dell'area di realizzazione dell'opera. Il gestore dell'impianto dovrà dichiarare l'eventuale presenza prolungata di personale o popolazione all'interno dell'area ed inibire, nel caso, la sosta prolungata in corrispondenza dei percorsi delle linee a frequenza di rete e della cabina di trasformazione.

R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato

Con nota del 26.04.2011, assunta al PG 22036 del 26/04/2011 della Provincia, ha trasmesso le seguenti osservazioni con richiesta di documentazione integrativa:

- dalla documentazione progettuale trasmessa, emerge che nella planimetria generale è indicata, in prossimità del confine con la proprietà ferroviaria, la posizione di un nuovo locale tecnico che non è illustrato da una adeguata documentazione progettuale (pianta, sezioni, prospetti, ecc.).
- inoltre si evidenzia, fin da ora, che il citato fabbricato dovrà esser posto alla distanza dal confine con la proprietà ferroviaria, nel rispetto di quella minima prevista dalle norme urbanistiche del Comune di Mantova.
- per consentire il rilascio di quanto richiesto, si chiede di trasmettere le tavole progettuali mancanti, di aggiornare la documentazione già trasmessa tenendo conto di quanto evidenziato ed inviare la certificazione urbanistica comunale che indichi le distanze di rispetto, per le nuove edificazioni, dai confini di proprietà.

COMUNE DI MANTOVA

Con nota del 30.06.2011 prot. 24371, pervenuta alla Provincia in data 07.07.2011 prot. 37238 ha rilasciato il seguente parere in merito alla costruzione dell'impianto fotovoltaico:

Con prot. – GN 2011-17453 in data 01/04/2011 di codesta Provincia, ha dato avviso dell'avvio del procedimento autorizzativo riguardante l'intervento in oggetto, ai sensi degli artt.7e 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.

Considerato che il rappresentante del Comune di Mantova non ha partecipato alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 28/04/2011 come avvisato nella medesima data, si procede all'espressione del parere di propria competenza.

Il lotto identificato catastalmente al Fg.37 map.42 di proprietà dei richiedenti, è disciplinato come segue:

- Aree da destinare alla protezione stradale di infrastrutture Art.29 Protezioni Stradali – Norme Tecniche di Attuazione di Piano Regolatore generale.
- Fascia di rispetto stradale della “Variante alla ex SS10 Mantova-Cremona” apposta con D.G.R.L. n.8/1399 del 14.12.05.....;
- Area destinata a infrastrutture ferroviarie, a norma dell'art.31 delle NTA del PRGC.....

Con D.G.C. n.195 del 19.09.2006 è stata approvata la “Classificazione delle strade e delimitazione del centro abitato” che classifica strada Eremo come strada locale comunale di tipo F al di fuori del centro abitato di competenza del Comune di Mantova.

L'art.26 del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” DPR 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i., stabilisce le fasce di rispetto fuori dei centri abitati e determina una distanza minima dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni di 20m.

Il DPR 06 giugno 2001 n.380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modifiche e integrazioni; e la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio” classificano gli interventi di nuova costruzione “.....la realizzazione e gli impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.....”.

Sentito telefonicamente l'orientamento generale della Regione Lombardia in merito, e considerato che la fascia di rispetto stradale è caratterizzata da un vincolo di inedificabilità assoluto dettato dall'esigenza di favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza agli utenti della strada, ritenuto che sia prevalente la conservazione dell'interesse pubblico e della sicurezza stradale, si esprime parere di massima non favorevole all'installazione dell'impianto in oggetto.

PROVINCIA DI MANTOVA – Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione Infrastrutture Viabilità

Con nota del 06.06.2011, pervenuta in data 08.06.2011 prot. 31352 ha rilasciato il seguente parere in merito alla costruzione dell'impianto fotovoltaico:

VISTI il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e il DPR 16.12.1992 n.495 [...];

esaminata la richiesta di parere di competenza per impianti fotovoltaici da installare nella fascia di rispetto stradale della Tangenziale Sud-“Asse Interurbano”, nel Comune di Mantova, fuori centro abitato, [...];

visto il Progetto Preliminare di “Variante all'ex SS10 in comune di Curtatone e Mantova”, approvato nella Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Lombardia in data 17 novembre 2005, quale opera connessa alla realizzazione dell'Autostrada Regionale Cremona-Mantova;

verificato che tale variante, nella sua porzione terminale di connessione con l'“Asse Interurbano”, si sviluppa in prossimità delle aree occupate dagli impianti in esame;

dato atto che le lavorazioni inerenti la futura nuova viabilità potrebbero pertanto interferire con le aree in questione,

si esprime parere di competenza favorevole alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare nella fascia di rispetto della Tangenziale Sud – “Asse Interurbano”, nel Comune

di Mantova, in prossimità di Via Eremo, fuori centro abitato, a condizione che gli stessi siano realizzati su strutture completamente rimovibili.

Si precisa inoltre che, nel caso di esproprio per pubblica utilità legato all'eventuale riqualifica dell' "Asse Interurbano" o all'esecuzione della "Variante all'ExSS10" sopra descritta, gli impianti in esame dovranno essere rimossi con intervento totalmente a carico del proprietario dei terreni sui quali insistono. Detti impianti non saranno in alcun modo presi in considerazione ai fini della determinazione dell'eventuale indennità di esproprio spettante al proprietario dei terreni. La presente prescrizione, relativa al caso di espropriazione con indennità, dovrà essere trascritta nel parere espresso in merito alle opere in oggetto dal SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE della Provincia di Mantova.

CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi del 28.04.2011 ha concluso i propri lavori esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, subordinatamente all'acquisizione delle integrazioni richieste e dei pareri mancanti.

Con documentazione prot. 27663 del 20.05.2011 Bondavalli Anna ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Conferenza di servizi del 28.04.2011

OSSERVAZIONI E PARERE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA

Valutate le integrazioni e i pareri pervenuti successivamente alla conferenza di servizi (Comune di Mantova e PROVINCIA DI MANTOVA – Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione Infrastrutture Viabilità), si ritiene necessario precisare che:

- gli impianti fotovoltaici a terra sono impianti/infrastrutture tecnici/tecnologici completamente rimovibili e con carattere di temporaneità, ai sensi del Dlgs 387/03 e delle successive Linee Guida Nazionali; Tali norme prevedono, infatti, l'obbligo di ripristino dei luoghi, lo smaltimento dell'impianto a fine vita e la stipula di una apposita fideiussione a garanzia dell'esecuzione dei lavori di ripristino; pertanto, non si prevede "... *la trasformazione in via permanente di suolo ineditato...*"; l'unico elemento dell'impianto che non è soggetto a dismissione è la cabina elettrica di consegna dell'energia; ma l'impianto fotovoltaico oggetto della presente autorizzazione non prevede la connessione in MT e la realizzazione di alcuna cabina;

l'art. 29 delle NTA del PRGC di Mantova, in recepimento delle disposizioni regolamentari già vigenti prima dell'approvazione del DPR495/1992 (circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 5980 del 30/12/1970), ammette nelle fasce di protezione stradale "... *la costruzione di impianti tecnici di pubblici servizi [...], ovvero di infrastrutture tecnologiche*";

- ai sensi della legge n. 10 del 09.01.1991- art. 1 comma 4 - "*l'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 [sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali] è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.*"

Ritenuto, infine, che l'intervento, trattandosi di impianto energetico alimentato da fonte rinnovabile (radiazione solare), risulti conforme agli indirizzi di politica energetica individuati dalla Regione Lombardia (D.C.R. 674 del 03/12/2002) nonché agli obiettivi individuati nel Piano Energetico Regionale (approvato con D.G.R. n. 12467 del 21/03/03)



e agli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con D.C.P. n.3 del 08/02/2010);

Lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto deve essere realizzato conformemente agli elaborati grafici relativi al progetto definitivo trasmessi dalla sig.ra Bondavalli Anna con nota prot. n. 13556 del 14.03.11, con nota prot. n. 16876 del 30.03.2011 e con nota prot. n. 27663 del 20.05.2011;
2. preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia le modalità di effettuazione degli interventi di scavo;
3. i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
4. la costruzione e la gestione dell'impianto deve avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
5. in fase di cantiere la sig.ra Bondavalli Anna dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e l'adozione di tutte le cautele idonee a mitigare gli impatti conseguenti (acustico, emissione polveri etc...);
6. la sig.ra Bondavalli Anna, con una relazione annuale da trasmettersi alla Provincia di Mantova, dovrà documentare l'andamento dell'energia prodotta;
7. la dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
8. l'impianto dovrà essere costruito nel rispetto della normativa antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20/03/03 s.m.i.) per quanto applicabile.

Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale
(arch. Giancarlo Leoni)

